



FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI-FOPDIRE

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO ENI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082

Istituito in Italia



+39 0659826821



fopdire@eni.com
fopdire@pec.eni.it



www.fopdire.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/04/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FOPDIRE è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 26/11/2025)

Fonte istitutiva: FOPDIRE è stato costituito in attuazione dell'Accordo Sindacale Interaziendale del 24 ottobre 1986 intervenuto tra Eni S.p.A. e il Coordinamento nazionale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) Dirigenti Eni e di quelli successivi, integrativi o modificativi (di seguito "fonti istitutive").

Destinatari: possono iscriversi a FOPDIRE, in qualità di associati, tutti i dipendenti con la qualifica di Dirigente a ruolo di Eni S.p.A. e delle Società da essa controllate, direttamente e indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 n. 1 e 2 del Cod. Civ. (di seguito "Gruppo Eni").

Nel caso in cui un'impresa associata al Fondo, cessi di appartenere al Gruppo Eni, i Dirigenti dipendenti di tale impresa possono, unitamente a quest'ultima, mantenere l'iscrizione al FOPDIRE e proseguire la contribuzione a condizione che tale possibilità sia prevista dalle fonti istitutive anche mediante la definizione di specifici accordi integrativi o modificativi delle stesse.

L'aderente può inoltre decidere di aprire una posizione individuale anche a favore di eventuali familiari fiscalmente a carico (vedi '**Regolamento familiari fiscalmente a carico**' pubblicato nel sito *web* del Fondo).

Contribuzione: nella tabella seguente sono riportate, con riferimento ai Dirigenti di Eni S.p.A. e delle Società controllate, le percentuali di contribuzione per il lavoratore e il datore di lavoro in relazione all'anno di occupazione.⁽¹⁾

	Quota TFR	Contributo ⁽²⁾		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	4% della retribuzione o 100% del TFR ⁽³⁾	3% ⁽⁴⁾	6% ⁽⁴⁾	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 ma ante 01.01.1996	100% del TFR	3% ⁽⁴⁾	6% ⁽⁴⁾	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori occupati dal 01.01.1996	100% del TFR	3; 4% ⁽⁴⁾	6; 7% ⁽⁴⁾	

(1) Si tratta delle percentuali definite dall'Accordo tra Eni S.p.A. e RSA Dirigenti Eni del 10 novembre 2025, che ha decorrenza dal 1° ottobre 2025. Per i Dirigenti di società non più appartenenti al Gruppo Eni, le aliquote di contribuzione possono variare in relazione agli specifici accordi tra le singole società e le rispettive RSA.

(2) In percentuale della retribuzione globale annua.

Fanno parte delle retribuzioni globale, su cui calcolare la contribuzione dovuta al Fondo, i seguenti elementi retributivi:

- Retribuzione annua lorda (al 1° gennaio dell'anno di contribuzione o alla data di iscrizione se in corso d'anno);*
- Incentivo monetario annuale lordo (eventualmente erogato nell'anno precedente);*
- Incentivo monetario differito lordo (eventualmente erogato nell'anno precedente);*
- Valore dell'eventuale fringe benefit "autovettura a uso promiscuo" (assoggettato nell'anno precedente).*

Il massimale della retribuzione globale da prendere a riferimento per il calcolo del contributo è pari a € 200.000 sia per i Vecchi Iscritti che per i Nuovi Iscritti.

Sono considerati Vecchi Iscritti i titolari di una posizione pensionistica complementare costituita entro il 28.04.1993 sempreché conservata. Sono considerati Nuovi Iscritti i titolari di una posizione pensionistica complementare costituita dopo il 28.04.1993.

In caso di iscrizione al Fondo o di eventuale variazione della percentuale di contribuzione in corso d'anno, viene operato il riproporzionamento per dodicesimi dei limiti di massimale sopra riportati, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

(3) I Nuovi Iscritti, che risultano già occupati al 28.04.1993, devono versare una quota pari al 4% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR oppure il 100% del TFR maturato.

I Vecchi Iscritti possono versare 0% o 50% o 100% del TFR maturato.

(4) Il 3% è la misura minima del contributo da parte dell'iscritto per avere diritto al contributo minimo del datore di lavoro del 6%. I Nuovi Iscritti con prima occupazione dal 01.01.1996 possono aumentare, su base volontaria, il contributo minimo del 3% con un contributo addizionale pari all'1% per un totale del 4%. In tal caso, anche il datore di lavoro aumenterà il contributo minimo del 6% con un contributo addizionale pari all'1% per un totale del 7%.

L'opzione espressa dall'iscritto sarà tacitamente confermata per l'anno successivo in assenza di diversa esplicita indicazione.

L'iscritto può effettuare versamenti contributivi aggiuntivi con periodicità mensile o una tantum.

La misura di contribuzione, scelta dall'iscritto al momento dell'adesione nei parametri consentiti dalla propria categoria di iscrizione, può essere successivamente variata.

Per i familiari fiscalmente a carico la contribuzione è stabilita dall'iscritto stesso.